

REPERTORIO N. 49.876  
RACCOLTA N. 10.328

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di novembre  
**15/11/2017**

alle ore 9.35 (nove e trentacinque).

In Imola (BO), Via Mentana n. 10.

Innanzi a me Avv. PAOLO CASTELLARI, NOTAIO in FAENZA, con studio in Corso A. Saffi n. 39, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, ed in assenza dei testimoni per espressa rinuncia del componente e con mio consenso

E' PRESENTE

il Signor:

- RAVA ROBERTO, nato a FAENZA (RA) l'8 giugno 1976, con domicilio per la carica presso la sede sociale. Il medesimo, cittadino italiano, della cui personale identità io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società a Responsabilità Limitata **S.F.E.R.A. S.R.L.**, con sede a **FAENZA (RA)** in Via Boaria n. 46, P.IVA, C.F. e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Ravenna **02153830399** ed iscritta al n. RA- 176192 del R.E.A., capitale sociale Euro 2.057.620,00 (due milioni cinquanta sette mila seicento venti /00) interamente versato, società di nazionalità e costituzione italiana, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora, è convocata l'assemblea della medesima società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

- omissis.

PARTE STRAORDINARIA

1) Trasferimento della Sede legale;

2) Approvazione del nuovo Statuto.

Il Signor RAVA ROBERTO mi richiede pertanto di redigere il verbale dell'assemblea in sede straordinaria facendone risultare le deliberazioni che saranno adottate.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue:

- ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, il Signor RAVA ROBERTO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea e pertanto, anche ai sensi dell'art. 2479 bis, c.c., constata e dichiara che:

a) la presente assemblea è stata convocata ai sensi di legge con lettera datata 6 novembre 2017, Prot. n. 2093, inviata mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) ed e – mail in pari data e ricevuta nelle date 6, 7 e 8 novembre 2017;

b) è presente e rappresentato l'intero capitale sociale e precisamente:

-- Consorzio con attività esterna CON.AMI (CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE), con sede ad IMOLA (BO) in Via Mentana n. 10, P. IVA, C.F. e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Bologna 00826811200 ed iscritto al n. BO - 364732 del R.E.A., titolare di una quota di Euro 837.452,60 (ottocento trenta sette mila quattrocento cinquanta due virgola sessanta), rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Manara Stefano, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 115 del 19 settembre 2017 e con delega del Direttore Generale Prot. N. 5150 del 09.11.2017;

-- COMUNE DI FAENZA, con sede a FAENZA (RA), Piazza del Popolo n. 31, C.F. e P.IVA 00357850395, titolare di una quota di Euro 559.512,80 (cinquecento cinquanta nove mila cinquecento dodici virgola ottanta), rappresentato dal Dr. Venturelli Andrea, Caposervizio Programmazione e Controllo, giusta delega;

-- COMUNE DI MEDICINA, con sede a MEDICINA (BO) in Via Libertà n. 103, C.F. 00421580374, P.IVA 00508891207, titolare di una quota di Euro 419.634,60 (quattrocento diciannove mila seicento trenta quattro virgola sessanta), rappresentato da Balestrazzi Mauro, Assessore al Bilancio, Servizio Tributi, Società partecipate e finanziamenti, Patrimonio, Sport e Attività produttive, Pro Loco e Gemellaggio, giusta delega;

-- COMUNE DI LUGO, con sede a LUGO (RA) in Piazza dei Martiri n. 1, C.F. 82002550398 e P.IVA 00362690398, titolare di una quota di Euro 183.400,00 (cento ottanta tre mila quattrocento /00), rappresentato dal Sindaco Ranalli Davide;

-- COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, con sede a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) in Piazza XX Settembre n. 3, C.F. 00543170377 e P.IVA 00514201201, titolare di una quota di Euro 30.045,00 (trenta mila quaranta cinque /00), rappresentato dal Signor Trazzi Stefano, giusta delega;

-- COMUNE DI BUDRIO, con sede a BUDRIO (BO) in Piazza Filopanti n. 11, C.F. 00469720379 e P.IVA 00510771207, titolare di una quota di Euro 27.575,00 (venti sette mila cinquecento settanta cinque /00), rappresentato dal Sindaco Mazzanti Maurizio.

Le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali;

c) per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i membri risultanti dal documento di rilevamento delle presenze allegato al presente atto sotto la lettera "A", previa visione e sottoscrizione della parte e di me Notaio; assenti giustificati ed informati gli altri membri;

d) per il Collegio sindacale sono presenti tutti i membri effettivi risultanti dal documento di rilevamento delle presenze allegato al presente atto sotto la lettera "B", previa visione e sottoscrizione della parte e di me Notaio.

Il Presidente dichiara quindi di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, a norma dell'art. 2479bis C.C., e che, ai sensi dello statuto sociale, l'Assemblea è regolarmente costituita, anche in forma totalitaria (essendo il Consigliere assente giustificato ben informato sulle materie da trattare), e può validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti gli intervenuti ben informati sulle materie da trattare.

Iniziando la trattazione, il Presidente illustra all'Assemblea l'opportunità e l'utilità di trasferire la sede legale da Faenza (RA) in Via Boaria n. 46 ad Imola (BO) in Via della Senerina n. 1/A con conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto sociale.

Proseguendo nella sua esposizione il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno e ricorda all'Assemblea che è stato emanato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica [DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 - [GU n.210 del 8-9-2016](#) - e successiva modifica (DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017 n. 100 in [G.U.26/06/2017 n. 147](#))] ed in conseguenza suggerisce di aggiornare nel suo insieme lo statuto sociale anche al fine di adeguarlo a tale normativa.

Passa poi ad illustrare lo statuto (per altro già inviato in visione unitamente alla convocazione della presente assemblea), articolo per articolo con le modifiche che si propone di apportare. Per tale attività, invita i presenti a seguire l'illustrazione avvalendosi del testo contenuto nella carpetta che è stata loro consegnata in sede di accreditamento all'assemblea.

Il Presidente precisa che resteranno inalterate la denominazione, la durata, l'oggetto sociale principale e la chiusura degli esercizi.

La rag. LANZONI MAURIZIA, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, per quanto di sua competenza dichiara che nulla osta alle proposte del Presidente sopra esposte in ordine alle modifiche per aggiornamento normativo e al conseguente nuovo testo dello statuto sociale da adottarsi.

Dopo una breve discussione, l'Assemblea all'unanimità, con il voto palese favorevole, di tutti i soci presenti e rappresentati, rappresentanti l'intero capitale sociale

#### DELIBERA:

1) di trasferire la sede legale da Faenza (RA) in Via Boaria n. 46 ad Imola (BO) in Via della Senerina n. 1/A e conseguentemente modificare l'art. 2 dello statuto sociale;

- di autorizzare ogni persona, Ente od Ufficio sia pubblico che privato (inclusi a mero titolo esemplificativo e non tassativo i competenti Direttori degli Uffici del Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliare e Catastale, nonché i Conservatori del Pubblico Registro Automobilistico) sin da ora, senza alcuna limitazione od esclusione, e con definitivo esonero da ogni responsabilità, ad eseguire il predetto cambio per trasferimento della sede in relazione a tutti i beni (anche immobili e mobili registrati), gli atti, documenti, contratti (inclusi quelli eventuali di locazione finanziaria), depositi, licenze, marchi, conti attivi e passivi e quant'altro, con indicazione meramente esemplificativa e non tassativa, attualmente intestati alla società;

2) di adottare un nuovo testo dello statuto sociale, come sopra illustrato dal Presidente, mantenendo inalterata la denominazione, la durata, l'oggetto sociale principale e la chiusura degli esercizi;

3) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione RAVA ROBERTO, o al Legale Rappresentante pro - tempore, di fare tutto quanto necessario, opportuno ed utile per l'esecuzione della presente delibera.

Il nuovo testo dello statuto sociale, contenente le modifiche ora deliberate, viene allegato al presente atto, sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione del componente e di me Notaio, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal componente e dall'Assemblea, che dichiarano di ben conoscerlo.

Per quanto possa occorrere, l'assemblea delega inoltre il Signor RAVA ROBERTO, con le generalità sopra indicate, ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.00 (dieci).

Imposte e spese del presente atto sono a carico della società.

Si è omissa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal componente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me Notaio letto al componente che lo approva e con me lo sottoscrive.


Consta di due fogli per quattro facciate scritte fin qui.

FIRMATO: ROBERTO RAVA  
PAOLO CASTELLARI - NOTAIO

Verbale Assemblea straordinaria dei soci di S.F.E.R.A. S.R.L. del 15 novembre 2017

## Rilevamento presenze componenti del Consiglio di Amministrazione

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
Rava Roberto	Presidente	X	
Pirazzoli Patrizia	Consigliere	X	
Carati Elisabetta	Consigliere	X	
Camanzi Giuseppe	Consigliere	X	
Casini Stefano			Assente proibito


Verbale Assemblea straordinaria dei soci di S.F.E.R.A. S.R.L. del 15 novembre 2017

Rilevamento presenze componenti del **Collegio Sindacale**

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
Lanzoni Maurizia	Sindaco Effettivo con funzioni di Presidente	X	
Berti Federica	Sindaco Effettivo	X	
Gherardi Donatella	Sindaco Effettivo	X	

*[Handwritten signature]*

*Carlo Costella*



Allegato "C" ad atto Repertorio n. 49.876/10.328.

## STATUTO SOCIALE DELLA S.F.E.R.A. S.R.L.

### TITOLO I

#### ELEMENTI IDENTIFICATIVI

#### ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "S.F.E.R.A. S.R.L."

La Società è costituita ed opera in conformità al modello in house providing ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative vigenti e applicabili. La Società è quindi strumento operativo degli Enti locali, di seguito anche definiti Enti controllanti, che esercitano il controllo analogo anche a mezzo di altri organismi da essi direttamente partecipati, in conformità all'ordinamento vigente.

#### ARTICOLO 2 – SEDE

La Società ha sede legale in Imola (BO), all'indirizzo risultante dalla relativa comunicazione presso il Registro Imprese.

In caso di variazione dell'indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter "disposizioni attuazione del c.c.", apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

La Società, nelle forme di legge e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché filiali e/o dipendenze, uffici di rappresentanza e di corrispondenza, purché nel territorio degli Enti locali controllanti.

#### ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta per decisione dei soci.

#### ARTICOLO 4 – OGGETTO

La Società, quale strumento operativo degli Enti locali controllanti, ha per oggetto, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.

Nell'ambito della sua attività, e nei limiti consentiti dall'ordinamento, la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore socio-sanitario-assistenziale, a seguito di stipulazione di specifiche convenzioni.

In particolare e a titolo esemplificativo e non esaustivo oggetto della società sono le seguenti attività inerenti alla distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e alle prestazioni di servizi:

1. la vendita al minuto di specialità medicinali anche veterinarie, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, preparati galenici, officinali e magistrali; materiali di medicazione; reattivi; articoli sanitari e protesici; dispositivi e presidi medico - chirurgici; prodotti ad uso diagnostico e per la riabilitazione personale; apparecchi medicali ed elettromedicali; pile ed apparecchi acustici; giocattoli; prodotti dietetici, alimenti ed integratori alimentari, alimenti per l'infanzia, dietetici speciali, prodotti apistici; prodotti per l'igiene personale; profumeria; cosmetici, anche a base di prodotti naturali; prodotti di erboristeria; macrobiotica; prodotti per la salute e per il benessere; articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria; calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo; la rivendita o distribuzione di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste di interesse sanitario attinenti la salute e il benessere; e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
2. la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, cosmetici, dietetici, integratori alimentari, ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
3. l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere socio-sanitario rivolti all'utenza; la prenotazione di prestazioni specialistiche; il noleggio di apparecchi elettromedicali e dispositivi medici;
4. l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti ai farmacisti e ai dipendenti delle farmacie pubbliche e private; la promozione e la gestione di attività di formazione e di aggiornamento professionale dei propri dipendenti ed altri;
5. la promozione, la partecipazione, la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria rivolti agli utenti, anche mediante convegni e incontri culturali;
6. la gestione della distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private nonché alle ASL, Enti, Istituti, Case di Cura e di Riposo di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati al servizio farmaceutico;
7. la fornitura di servizi complementari inerenti la distribuzione dei prodotti di cui ai commi precedenti;
8. la fornitura di ulteriori servizi integrativi e accessori comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività.

La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, comunque nei limiti consentiti dall'ordinamento in relazione al modello in house providing, potrà altresì:

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili, inclusa la possibilità di effettuare erogazioni in conformità agli scopi degli enti soci;

- 7
- assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, ovvero costituire Società dalla stessa partecipate aventi oggetto analogo o connesso al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi del Decreto Legislativo n. 58/1998 e del Decreto Legislativo n. 385/1993 e di ogni operazione ivi prevista svolta nei confronti del pubblico;
  - rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

La Società non persegue interessi contrari a quelli degli Enti locali controllanti.

La Società è tenuta a svolgere l'attività prevalente in favore degli Enti locali soci e/o delle collettività rappresentate dai soci, di modo che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato derivi dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Organo amministrativo certifica il rispetto della condizione di cui al presente comma, tenuto conto di quanto dispone l'art. 5, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE E QUOTE ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.057.620,00 (due milioni cinquantasette mila seicento venti /00).

Il capitale sociale dovrà essere di proprietà di Comuni, Province, o loro Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 267/2000, fermo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Con il consenso di tutti i soci, le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti; il tutto nel rispetto delle norme di legge e come sarà specificato nella delibera di modifica del capitale sociale.

### ARTICOLO 6 – FINANZIAMENTI

I soci potranno finanziare la società nel rispetto e con le prescrizioni previste dalla legge. Tali finanziamenti si intendono sempre non onerosi anche ai sensi della legislazione fiscale, salva espressa previsione contraria.

I soci potranno inoltre decidere l'emissione di titoli di debito nel rispetto delle norme di legge.

### ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dell'Organo Amministrativo.

La Società è rispondente al modello in house providing e pertanto il capitale sociale dovrà sempre avere composizione conforme a quanto stabilito dal precedente art. 5, comma 2.

Fermo restando quanto al comma che precede, il Socio comunque non può trasferire, neanche a titolo gratuito, le proprie quote e i diritti derivanti dalle quote senza prima averle offerti in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e con diritto di accrescimento.

Il Socio che intenda quindi trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote o i diritti derivanti dalle quote, dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata all'Organo amministrativo della Società, descrivendo la partecipazione o il diritto oggetto di trasferimento, nonché le condizioni del trasferimento ed il nominativo dell'acquirente.

La Società dovrà darne comunicazione entro quindici giorni a tutti gli altri Soci, mediante lettera raccomandata, i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione potranno comunicare alla Società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate.

In caso di pluralità di Soci interessati all'acquisto, la partecipazione offerta spetterà ad ognuno in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il diritto di prelazione dovrà comunque essere esercitato per la totalità delle quote poste in vendita.

Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità delle quote, al socio spetta il diritto di recesso.

Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità delle quote, agli altri soci spetta il diritto di prelazione.

È inefficace e non può venire iscritta nel libro dei Soci ogni operazione effettuata in violazione delle previsioni di cui al presente articolo.

È inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote o di diritti derivanti dalle quote idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente Statuto. L'atto di trasferimento, anche se compiuto, sarà inefficace verso la Società e i Soci. È, altresì, inefficace, e ne è fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci, ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle quote da parte di soggetti non rispondenti alle caratteristiche previste dal precedente art. 5, comma 2.

### ARTICOLO 8 – VERSAMENTI

I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall'Organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti. Qualora sia trascorso il termine fissato per i versamenti a carico dei soci morosi - salvo sempre

l'esercizio da parte della società delle facoltà previste dalla normativa vigente - decorre sull'ammontare del pagamento dovuto un interesse annuo in misura pari al tasso legale.

#### ARTICOLO 9 – RECESSO

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei casi inderogabilmente previsti dalla legge (art. 2469 e art. 2473 c.c.) e con le modalità previste dall'art. 2473 c.c..

Ciascun socio può inoltre recedere dalla Società nel caso in cui legittimamente si determini per non mantenere l'affidamento alla Società medesima dei servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

Nei casi consentiti dalla legge, è escluso il recesso dei soci nei primi due anni dalla data di costituzione della società o della sottoscrizione della partecipazione.

### TITOLO III

#### DECISIONI DEI SOCI

#### ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente statuto riservano alla loro competenza.

Le disposizioni del presente articolo sono preordinate a garantire agli Enti controllanti il controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi interni ai sensi degli articoli 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'Organo amministrativo e del Direttore Generale;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c. e l'ingresso di nuovi soci nonché le operazioni di scorporo/conferimento di attività e/o rami d'azienda, fusioni e scissioni;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 5-bis) l'autorizzazione preventiva all'Organo amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, per il compimento degli atti indicati al successivo art. 21, quando tali atti non risultino già previsti nel piano industriale, o sue modificazioni e aggiornamenti, approvati dall'Assemblea;
- 5-ter) l'approvazione del Piano Industriale e delle sue modifiche e aggiornamenti;
- 5-quater) l'esame e l'approvazione delle Relazioni di cui all'art. 21, commi 1 e 3 del presente statuto;
- 5-quinquies) la deliberazione degli schemi tipo dei contratti di servizio e delle relative modificazioni, cui la Società deve attenersi in sede di sottoscrizione del contratto di servizio con ciascun Ente controllante;
- 6) ogni altra materia loro inderogabilmente riservata dalla legge.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

#### ARTICOLO 11

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio degli Enti controllanti.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo comprovante l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso dovrà essere indicato il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; potrà essere altresì indicato il giorno, il luogo e l'ora della eventuale seconda convocazione, da tenersi un giorno successivo alla prima.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Organo amministrativo e sindaci o revisori, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Organo amministrativo, i sindaci o il revisore, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che l'Organo amministrativo, i sindaci o il revisore sono stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà riunirsi anche per tele-video conferenza.

In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove i partecipanti potranno riunirsi e le modalità di comunicazione.

#### ARTICOLO 12

Il socio partecipa all'Assemblea mediante il proprio rappresentante munito dei poteri idonei a esprimere la volontà dell'Ente ai sensi di legge.

#### ARTICOLO 13

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal vice presidente se nominato o, in subordine, da persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche al di fuori dei soci.

Nei casi previsti dalla legge o laddove il presidente dell'assemblea ne ravvisi l'esigenza, il verbale è redatto per atto pubblico da Notaio designato dal presidente medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, eventualmente dal Notaio (nei casi di legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno), e redatto ai sensi di legge.

9

Le modalità di espressione del voto saranno scelte dall'Assemblea, nel rispetto delle norme inderogabili di legge, che dovranno comunque consentire l'identificazione dei votanti. L'assemblea può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

#### ARTICOLO 14

Sia in prima sia in seconda convocazione le decisioni dei soci sono prese validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza numerica dei soci e la maggioranza (50,01% - cinquanta virgola zero uno per cento -) del capitale sociale, ad eccezione dell'assunzione delle delibere attinenti ad una delle seguenti materie:

- nomina e revoca dell'Organo amministrativo e, in caso questo consista nel Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente;
  - nomina del Direttore Generale;
  - modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo e operazioni che comportano la sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
  - nomina e revoca del Collegio sindacale e del suo Presidente nonché del revisore;
  - operazioni di scorpori/conferimenti acquisto di attività e/o rami aziendali, di fusioni e di scissioni;
  - autorizzazioni cui all'art. 10, n. 5-bis) del presente statuto;
  - operazioni di aumenti di capitale;
  - ingresso di nuovi soci;
  - approvazione del bilancio, distribuzione dei dividendi e delle riserve di utili, del Piano Industriale e delle sue modificazioni e aggiornamenti;
  - approvazione delle Relazioni di cui all'art. 21, commi 1 e 3 del presente statuto;
  - deliberazione degli schemi tipo dei contratti di servizio e delle relative modificazioni;
- che dovranno essere adottate con il voto favorevole della maggioranza numerica dei Soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.

#### TITOLO IV

#### ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

#### ARTICOLO 15 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico o, in alternativa previa delibera motivata dell'Assemblea con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, nominati da parte dell'Assemblea con voto di lista, in recepimento di quanto deliberato dal Coordinamento dei Soci previsto dal successivo articolo 25 del presente statuto.

Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino anche cumulativamente almeno il 5% (cinque per cento) delle quote.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, e così di seguito fino al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti per ciascuna lista saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri in carica, gli altri provvedono alla loro sostituzione, mediante cooptazione, con delibera approvata dal Collegio Sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto, previa designazione del Coordinamento dei soci. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto subentrano automaticamente i primi candidati non eletti dalla lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore Unico, il Presidente del Collegio Sindacale deve senza indugio convocare l'Assemblea che provvede alla sostituzione.

L'Organo amministrativo, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Amministratori, salva l'applicazione del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.

L'assemblea determina la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'Organo amministrativo deve in ogni caso essere composto da rappresentanti di tutti gli Enti soci; singoli componenti dell'Organo amministrativo possono rappresentare vari o tutti gli Enti soci.

I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia richiesti dall'ordinamento vigente per le società a controllo pubblico.

Nell'ambito dell'Organo amministrativo deve sempre venire assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

## ARTICOLO 16 – PRESIDENTE

Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta successiva all'assemblea che lo ha nominato, elegge tra i propri membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio e nei rapporti a carattere istituzionale, in particolare con le Autorità locali, regionali, statali e con le associazioni confederali e di categoria.

In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sull'andamento economico della società, sull'operato del Direttore Generale, attuando un costante collegamento e raccordo tra la direzione ed il Consiglio di Amministrazione;
- c) rappresenta la società nelle relazioni e nei rapporti istituzionali con enti, aziende e società a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché con le amministrazioni dello stato e con qualsiasi altra pubblica amministrazione italiana ed estera;
- d) rappresenta la società nelle relazioni e nei rapporti con le associazioni datoriali, confederali e di categoria, dispone il versamento dei contributi associativi ordinari e straordinari;
- e) rappresenta la società davanti alle c.d. Autorità Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato, autorità garante per la protezione dei dati personali);
- f) rappresenta la società nelle assemblee delle associazioni, fondazioni, federazioni, confederazioni, enti, etc. ai quali la stessa aderisce;
- g) rappresenta la società nelle verifiche tributarie, ispezioni, accessi, accertamenti, contestazioni, sottoscrivendo i relativi verbali;
- h) ha compiti di supporto e collegamento tra la società ed il Coordinamento dei Soci previsto al successivo articolo 25 e cura il soddisfacimento di tutte le richieste del Coordinamento di accesso alla documentazione sociale.

## ARTICOLO 17 - VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla Assemblea che lo ha nominato può eleggere tra i suoi membri un vice presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

La carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

La firma del Vice Presidente attesta l'assenza del Presidente.

## ARTICOLO 18 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il consiglio è convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, o, in subordine, dal consigliere più anziano per età, ogni volta che lo si ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta al presidente richiesta scritta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo degli amministratori con arrotondamento all'unità inferiore, ovvero, in caso di consiglio composto da tre membri, da almeno due amministratori, o da due sindaci effettivi.

Le riunioni del consiglio si terranno nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni del consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza.

In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro in modalità audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove eventualmente i partecipanti potranno riunirsi e le modalità di collegamento alla riunione.

L'avviso di convocazione sarà spedito, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata, per corriere, espresso, raccomandata, telegramma, e-mail, telefax o telex o con altro mezzo comunque idoneo a garantire il riscontro dell'avvenuta ricezione, ad ogni consigliere e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso con le modalità sopra indicate almeno 1 (un) giorno prima della data fissata per la riunione.

In caso di assenza o rinuncia del presidente, le sedute del consiglio sono presiedute dal vice presidente, o, in subordine, dal consigliere più anziano per età.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti gli amministratori e sindaci o revisori.

## ARTICOLO 19 - VALIDITA' E VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorreranno la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito e delibererà con la presenza e con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri in carica per l'assunzione delle delibere attinenti ad una delle seguenti materie:

- nomina del Presidente e del Vice Presidente nel caso in cui non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- approvazione e/o modifica e/o aggiornamento del piano industriale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- proposte di operazioni di acquisto/scorpori/conferimenti di attività e/o rami aziendali, di fusioni, scissioni, di aumenti di capitale, di approvazione del bilancio e distribuzione dei dividendi;
- attribuzione, modifica e revoca di poteri ad amministratori;
- assunzione di mutui e altri finanziamenti ed esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno verbalizzate nel libro delle deliberazioni degli amministratori, da tenere e conservare ai sensi dell'art. 2478 cod. civ., e saranno sottoscritte dal presidente e dal segretario.

#### ARTICOLO 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci ai sensi degli articoli 10 e 25 del presente statuto, l'Organo amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

È ammessa l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

#### ARTICOLO 21 - RELAZIONE PREVISIONALE ED AUTORIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Organo amministrativo di norma entro il 30 settembre di ciascun anno, predisponde ed invia all'Assemblea una relazione previsionale relativa all'attività della Società, contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.

L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

L'Organo amministrativo approva, inoltre, una relazione semestrale sul generale andamento della gestione societaria e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o per questioni affrontate. Il Presidente trasmette la relazione all'Assemblea.

Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2479 Cod. Civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze qualificate previste all'art. 14 dello statuto, i seguenti atti di competenza dell'Organo amministrativo quando tali atti non risultino già previsti nel piano industriale, o sue modificazioni e aggiornamenti, approvati dall'Assemblea:

- a) costituzione di nuove società;
- b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;
- c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;
- d) assunzione di mutui e altri finanziamenti e di impegni di spesa superiori all'importo di Euro 500.000,00 (cinquecento mila /00) ed esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'Organo amministrativo predisponde specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 22 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI

Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi di legge.

In particolare, sempre nei limiti consentiti dall'ordinamento, l'assemblea delibera i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, nonché i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche. Il consiglio di amministrazione assegna ai singoli componenti il consiglio stesso, investiti di particolari cariche, tali ultimi compensi, nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'assemblea.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

#### ARTICOLO 23 - DIRETTORE GENERALE: NOMINA E REVOCA

1. L'Assemblea nomina su proposta dell'Organo amministrativo un Direttore Generale al quale è affidata la responsabilità gestionale della Società.
2. Il rapporto del Direttore Generale può essere anche di lavoro autonomo.
3. Il licenziamento del Direttore Generale nel corso del contratto non può avere luogo se non per giusta causa riguardante l'Azienda o, comunque, per motivi che riguardino la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione dell'Organo amministrativo.

#### ARTICOLO 24 - COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, nel rispetto degli indirizzi dei soci ai sensi degli articoli 10 e 25 del presente statuto, assicura il raggiungimento dei risultati programmati; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione.

2. Il Direttore Generale, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci ai sensi degli articoli 10 e 25 del presente statuto, ha la responsabilità gestionale dell'Azienda, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano riservati ad altri organi dell'Azienda. In particolare, tra l'altro, il Direttore Generale:

- a) sovrintende all'attività tecnica, produttiva, gestionale, amministrativa e finanziaria dell'Azienda; indirizza e coordina l'attività dei dirigenti responsabili delle diverse aree funzionali dell'Azienda; dirige tutto il personale;
- b) determina la struttura organizzativa aziendale che sottopone all'approvazione degli organi societari ai sensi del presente statuto e adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza delle attività aziendali ed il loro organico sviluppo;
- c) sottopone all'Organo amministrativo lo schema dei piani industriali e loro modifiche e aggiornamenti;
- d) presenta il bilancio consuntivo;
- e) partecipa di diritto alle sedute dell'Organo amministrativo e può essere invitato al Coordinamento Soci e può

richiederne la convocazione;

f) sottopone all'approvazione dell'Organo amministrativo provvedimenti riguardanti l'acquisizione delle risorse umane, la scelta dei contraenti, i passaggi di categoria, gli avanzamenti e le promozioni, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro;

g) esegue le deliberazioni dell'Organo amministrativo;

h) presiede le Commissioni Giudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche ed interne, in quanto consentito dall'ordinamento;

i) adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari esclusi sospensione e licenziamento e per questi presenta proposte all'Organo amministrativo;

l) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente dell'Azienda, previa procura da conferirsi con le modalità previste dalla legge;

m) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento definito dall'Organo amministrativo, ai lavori ed alle forniture indispensabili per il funzionamento normale ed ordinario dell'Azienda ed alle spese in economia;

n) nei limiti consentiti dall'ordinamento, presiede alle aste ed alle licitazioni private ed agli appalti concorso; sovrintende alle procedure negoziali nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento definito dall'Organo amministrativo, stipula contratti;

o) firma la corrispondenza dell'Azienda e gli atti che non siano riservati al Presidente.

3. Il Direttore Generale, sotto la sua responsabilità, può delegare a dirigenti o collaboratori alcune delle proprie funzioni e, previa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la responsabilità di rami ed aree di attività, nonché il potere di firma di atti che comportino impegni per l'Azienda.

4. Il Direttore Generale non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio, industria o professione né accettare incarichi professionali estranei all'Azienda, senza autorizzazione dell'Organo amministrativo. Al Direttore Generale è comunque consentita l'iscrizione nell'Albo professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza.

#### ARTICOLO 25 – CONTROLLO ANALOGO

S.F.E.R.A. S.R.L. è lo strumento per l'esercizio coordinato e associato, da parte degli Enti pubblici soci, dei servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto. Pertanto, il controllo analogo viene esercitato dagli Enti controllanti, in forma congiunta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante le competenze attribuite dal presente statuto all'Assemblea societaria.

L'Assemblea esercita il c.d. controllo ex ante approvando il piano industriale e le relative modifiche ed aggiornamenti nonché la relazione di cui all'art. 21, comma 1. Il Piano Industriale contiene al suo interno gli obiettivi da perseguire, anche con l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano economico finanziario, il piano occupazionale, l'organigramma della Società. Il Piano Industriale evidenzia, inoltre, i criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o dei corrispettivi per i servizi di cui all'art. 4 del presente statuto.

L'Assemblea approva gli schemi tipo dei contratti di servizio, e le loro modificazioni, in relazione agli affidamenti di cui all'art. 4 del presente statuto.

L'Assemblea esercita il c.d. controllo contestuale mediante l'autorizzazione preventiva degli atti dell'Organo amministrativo nonché mediante l'approvazione della relazione semestrale, come indicato nel precedente art. 10.

L'Assemblea impartisce all'Organo amministrativo, che è tenuto a recepirli, gli indirizzi necessari allorché verifichi eventuali scostamenti, non giustificati, rispetto a quanto stabilito in fase di c.d. controllo ex ante.

L'Assemblea esercita il c.d. controllo ex post in fase di approvazione del bilancio, dando atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

L'esercizio del controllo analogo viene effettuato dagli Enti controllanti altresì per il tramite dei propri rappresentanti in seno al Coordinamento Soci previsto nella convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/200 fra gli Enti locali soci di SFERA S.R.L. per il controllo della stessa quale società in house. Le deliberazioni del Coordinamento Soci devono venire recepite dagli organi societari, secondo le rispettive competenze.

Qualora l'organo amministrativo disattenda gli indirizzi deliberati dai soci ai sensi del presente statuto, l'Assemblea valuta la sussistenza di una giusta causa di revoca.

Ciascun socio può impartire alla Società direttive e indirizzi in conformità ai contratti di servizio sottoscritti.

#### ARTICOLO 26 - COLLEGIO SINDACALE

È nominato un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci e funzionante ai sensi di Legge e del presente statuto. Detto Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal co. 2 dell'art. 2397 C.C., nel rispetto delle norme in materia di equilibrio di genere. La retribuzione dei Sindaci è fissata dall'assemblea all'atto della nomina, secondo quanto previsto dall'ordinamento pro tempore vigente.

Qualora la legge lo consenta, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

Altresì qualora la legge lo consenta, al collegio sindacale si applicano le previsioni del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.

#### ARTICOLO 27 – REVISORE

Qualora, la Società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il

compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio secondo quanto previsto dall'ordinamento pro tempore vigente.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429 2 co. c.c..

#### TITOLO V BILANCIO

##### ARTICOLO 28 - CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE - RIPARTO UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto dall'organo amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci, per la sua approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nei casi previsti dall'art. 2364 c.c., tale termine potrà essere prorogato a cento ottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti, dedotte le somme da destinare alle riserve previste dalla legge, saranno ripartiti tra i Soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo diversa decisione dei soci.

#### TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

##### ARTICOLO 29 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea determinare le modalità della liquidazione e nominare uno o più liquidatori indicandone i poteri. Lo stato di liquidazione potrà essere revocato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2487ter c.c..

##### ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il Giudice naturale precostituito per legge.

##### ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI GENERALI

È vietato istituire organi o comitati interni alla Società, anche con funzioni consultive o di proposta, diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle speciali leggi che regolano le società a responsabilità limitata nonché le società in house.

FIRMATO:        ROBERTO RAVA  
                     PAOLO CASTELLARI - NOTAIO

**Registrato a Faenza (RA) il 21 novembre 2017, Serie 1T al N. 3404.**

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E 23 DEL D.LGS. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.**

**IMPOSTA DI BOLLO: ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.**

**Consta di n. 14 (quattordici) facciate.**

**TRENTA NOVEMBRE DUEMILADICIASSETTE.**